



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

REQUISITI
DEGLI ESERCIZI DI SOMMISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE
(Articolo 42bis L.R. 07/02/2005, n. 28)

Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 05/05/2008

REQUISITI
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(Articolo 42bis Legge Regionale 07/02/2005, n. 28)

Articolo 1 – Principi generali

1. La definizione dei requisiti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, effettuata con il presente atto, si fonda sui seguenti principi:

- a) libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione;
- b) buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione;
- c) economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 1 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) semplificazione documentale e amministrativa di cui alla L. n. 241/1990 e D.P.R. n. 445/2000;
- e) liberalizzazione delle attività economiche e semplificazione amministrativa di cui al D.L. n. 223/2006 ed al D.L. n. 7/2007;

2. Le norme contenute nel presente atto sono definite sulla base di quanto disposto dall'articolo 42 bis della L.R. n. 28/2005 a tutela della qualità del servizio reso alla collettività e sono dirette al contemperamento dell'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, con quello della collettività alla fruizione di un servizio commerciale adeguato, capillare e rispondente alle necessità, anche stagionale, del territorio.

3. I requisiti previsti dal presente atto sono ritenuti di garanzia per l'offerta di un servizio più qualificato.

4. Le norme definite nel presente atto vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, nazionale e regionale e i limiti e vincoli per l'esercizio dell'attività economica di somministrazione di alimenti e bevande, devono essere interpretati in senso restrittivo e, in caso di dubbio, nel senso più favorevole all'interessato.

Articolo 2 - Definizioni

1. Per allegato A), si intende l'allegato al presente atto nel quale sono definiti i requisiti di qualità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed il relativo punteggio attribuito;

2. Per allegato B), si intende l'allegato al presente atto nel quale è indicato il punteggio minimo complessivo dei requisiti di qualità che devono sussistere per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e le modifiche strutturali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in base alla zonizzazione come definita al successivo articolo 3.

Articolo 3 - Zonizzazione

1. Per l'applicazione dei requisiti definiti nel presente atto, come in occasione di precedenti interventi di programmazione, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

- *Zona 1 - Centro Storico -parte del capoluogo urbanisticamente in zona "A" limitatamente a quella interna alle mura.*

- *Zona 2 - Utoe Marciano*
- *Zona 3 - Utoe Cesa*
- *Zona 4 - Utoe Badicorte*

Articolo 4 – Requisiti degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande

1. Per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e le modifiche strutturali dei locali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 28/2005, compresi quelli di cui all'articolo 44 della L.R. n. 28/2005, devono sussistere, oltre ai requisiti e presupposti di legge previsti dalle vigenti disposizioni in materia commerciale, di pubblica sicurezza, urbanistico-edilizia, di destinazione d'uso dei locali, igienico sanitaria, ambientale e di sicurezza, anche i requisiti di qualità definiti nell'allegato A), attestando il possesso del punteggio minimo di cui all'allegato B), in base alla zonizzazione come definita al precedente articolo 3.

2. I requisiti di qualità non si applicano qualora gli ampliamenti e le modifiche strutturali dei locali riguardino tettoie, logge, terrazze, porticati, strutture temporanee e ogni altra opera avente natura pertinenziale (articolo 817 c.c.).

3. Per tutta la durata dell'attività deve essere sempre garantito oltre che il rispetto dei requisiti e presupposti di legge previsti dalle vigenti disposizioni, anche il possesso dei requisiti di qualità definiti nell'allegato A), che hanno consentito il raggiungimento del punteggio minimo di cui all'allegato B), salvo quanto disposto nell'allegato A), punto 6.

4. I requisiti di qualità definiti nell'allegato A), che hanno consentito il raggiungimento del punteggio minimo di cui all'allegato B), devono inoltre essere mantenuti anche in caso di subingresso o di ogni altra variazione (ad esclusione di variazioni non significative dei locali e delle attrezzature) diversa dalla cessazione dell'attività, salvo quanto disposto nell'allegato A), punto 6.

5. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto, l'obbligo del rispetto dei requisiti definiti nell'allegato A), non si applica anche in caso di:

- subingresso senza modifiche dei locali;
- variazioni non significative dei locali e delle attrezzature;

6. Per variazioni non significative dei locali e delle attrezzature si intende quelle non rilevati ai fini e per gli effetti del Regolamento (CE) n. 852/2004 – D.P.G.R. n. 40R/2006.

Articolo 5 – Attività non soggette ai requisiti

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi negli esercizi o nei modi indicati dall'articolo 48 della L.R. n. 28/2005, non sono soggette al possesso dei requisiti di qualità definiti con il presente atto.

2. Non sono altresì soggetti al possesso dei requisiti di qualità di cui al presente atto, gli esercizi nei quali viene effettuata la somministrazione di alimenti e bevande riservata ai clienti alloggiati (strutture turistiche o agrituristiche), per le quali si applica la normativa di settore.

Articolo 6 – Dichiarazione di inizio attività

1. L'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a dichiarazione di inizio attività, ai sensi della normativa vigente, da presentare al comune competente.
2. La dichiarazione di inizio attività completa delle dichiarazioni, dati ed elementi essenziali, nonché della documentazione di cui al successivo articolo 7, consente l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dalla data di ricevimento / arrivo della dichiarazione al protocollo generale, ferme restando le ulteriori procedure da attivare, previste da normative specifiche di settore (esempio: Regolamento (CE) n. 852/2004 - D.P.G.R. n. 40R/2006).

Articolo 7 – Dichiarazioni, dati, elementi e documentazione della d.i.a.

1. Per la presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui al precedente articolo 6, il comune mette a disposizione degli interessati apposita modulistica.
2. Il contenuto della dichiarazione di inizio attività deve tenere conto degli elementi essenziali secondo quanto stabilito dalla Regione Toscana con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 3 della L.R. n. 28/2005.
3. La dichiarazione di inizio attività priva degli elementi essenziali, non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.
4. La dichiarazione di inizio attività è presentata in triplice copia, di cui una per il Comune, una per l'impresa ed una per il Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
5. Nella dichiarazione di inizio attività devono essere indicati e dichiarati:
 - a) i dati anagrafici;
 - b) l'oggetto della dichiarazione;
 - c) il tipo di attività che si intende esercitare;
 - d) la validità dell'attività (permanente o stagionale);
 - e) la zona e l'ubicazione dell'esercizio;
 - f) la superficie di somministrazione secondo la definizione di cui alla L.R. n. 28/2005;
 - g) l'intervento previsto (apertura o trasferimento di sede);
 - h) il possesso dei requisiti di qualità definiti nell'allegato A), attestando il possesso del punteggio minimo di cui all'allegato B), in base alla zonizzazione come definita al precedente articolo 3;
 - i) il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dalla L.R. n. 28/2005;
 - j) il rispetto dei regolamenti locali di polizia locale, igienico-sanitario ed edilizio, le norme urbanistiche ed edilizie e di destinazione d'uso dei locali, le norme ambientali e di sicurezza;
 - k) la sussistenza dei criteri di sorvegliabilità dei locali ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992, n. 564 e successive integrazioni e modificazioni;
 - l) il rispetto degli altri presupposti e requisiti di legge previsti;
6. Alla dichiarazione di inizio attività devono essere allegati:
 - a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie (solo nel caso in cui la firma non sia stata apposta davanti al dipendente addetto a ricevere la dichiarazione di inizio attività);

- b) planimetria in scala adeguata dell'esercizio con indicazione delle varie destinazioni dei locali e delle eventuali pertinenze esterne, a firma di tecnico abilitato;
- c) atto d'obbligo irrevocabile a firma dell'interessato per i requisiti di qualità che si intendono conseguire, ma che possono essere posseduti solo dopo l'inizio dell'attività;
- d) dichiarazioni, certificazioni, relazioni tecniche, ecc., comprovanti il possesso dei requisiti di qualità definiti nell'allegato A), che hanno consentito il raggiungimento del punteggio minimo di cui all'allegato B).

Articolo 8 – Obblighi

1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività e che hanno dichiarato il possesso dei requisiti di qualità definiti nell'allegato A), hanno l'obbligo di:

- iniziare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande entro centottanta giorni dalla data di presentazione / arrivo della DIA, salvo proroga in caso di comprovata necessità, fino ad un massimo di centottanta giorni, da concedere su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine;
- esporre in un luogo ben visibile all'interno dell'esercizio, una tabella descrittiva degli standard di qualità posseduti, secondo uno schema grafico e applicativo concordato con il Comune;

Articolo 9 - Ampliamento dei locali

1. L'ampliamento e le modifiche strutturali dei locali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla L.R. n. 28/2005, compresi quelli di cui all'articolo 44 della L.R. n. 28/2005, non sono soggetti a dichiarazione di inizio attività o comunicazione al comune, ferme restando le procedure da attivare previste da normative specifiche di settore (esempio: Regolamento (CE) n. 852/2004 - D.P.G.R. n. 40R/2006).

2. In tali circostanze i titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno comunque l'obbligo del rispetto dei requisiti di qualità definiti nell'allegato A), esclusi gli ampliamenti e le modifiche strutturali di cui al precedente articolo 4, comma 2, da comprovare con la presentazione al Comune di idonea documentazione tecnica (dichiarazioni, certificazioni, relazioni tecniche, ecc.) e di atto di obbligo irrevocabile a firma dell'interessato, per gli eventuali requisiti di qualità che si intendono conseguire ma che possono essere posseduti solo dopo l'intervento previsto.

Articolo 10 - Subingresso

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione, ai sensi della normativa vigente, da presentare al comune competente.

3. La comunicazione completa delle dichiarazioni, dati ed elementi essenziali di cui al successivo articolo 11, consente la prosecuzione dell'attività, ferme restando le

ulteriori procedure da attivare previste da normative specifiche di settore (esempio: Regolamento (CE) n. 852/2004 - D.P.G.R. n. 40R/2006) e deve essere effettuata:

- entro sessanta giorni dalla data di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
- entro un anno dalla morte del titolare;

Articolo 11 – Dichiarazioni, dati, elementi della comunicazione

1. Per la presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 10, il comune mette a disposizione degli interessati apposita modulistica.

2. La comunicazione priva degli elementi essenziali, non è efficace e non è idonea a produrre alcuno degli effetti giuridici previsti dalla vigente normativa.

3. La comunicazione è presentata in triplice copia, di cui una per il Comune, una per l'impresa ed una per il Registro delle Imprese della Camera di Commercio.

4. Nella comunicazione devono essere indicati e dichiarati:

a) i dati anagrafici;

b) l'oggetto della comunicazione;

c) il tipo di attività che si intende esercitare;

d) la validità dell'attività (permanente o stagionale);

e) la zona e l'ubicazione dell'esercizio;

f) la superficie di somministrazione secondo la definizione di cui alla L.R. n. 28/2005;

g) l'intervento previsto (subingresso nella titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività);

h) i dati dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata relativo al trasferimento di proprietà o gestione dell'azienda;

i) i dati dell'impresa alla quale si subentra;

j) a seguito di quale evento è avvenuto il subingresso (compravendita, affitto d'azienda, successione, ecc.);

k) i dati del titolo abilitativo con la quale veniva esercitata l'attività dall'impresa cedente;

l) il possesso dei requisiti di qualità definiti nell'allegato A), attestando il possesso del punteggio minimo di cui all'allegato B), in base alla zonizzazione come definita al precedente articolo 3 (solo nei casi richiesti);

m) il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali previsti dalla L.R. n. 28/2005;

n) il rispetto dei regolamenti locali di polizia locale, igienico-sanitario ed edilizio, le norme urbanistiche ed edilizie e di destinazione d'uso dei locali, le norme ambientali e di sicurezza;

o) la sussistenza dei criteri di sorvegliabilità dei locali ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17/12/1992, n. 564 e successive integrazioni e modificazioni;

p) il rispetto degli altri presupposti e requisiti di legge previsti;

5. Alla comunicazione deve essere allegato:

a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone firmatarie (solo nel caso in cui la firma non sia stata apposta davanti al dipendente addetto a ricevere la comunicazione);

Articolo 12 - Verifiche, controlli ed accertamenti

1. Il controllo della sussistenza dei requisiti di qualità dichiarati viene effettuato al momento della presentazione della dichiarazione di inizio attività (apertura e trasferimento di sede), della comunicazione (subingresso) o della documentazione tecnica / atto di obbligo (ampliamento e modifiche strutturali) dagli uffici comunali preposti.

2. La verifica della permanenza del punteggio minimo di accesso è effettuata in qualsiasi momento dagli uffici comunali preposti.

3. Ai fini della verifica dei requisiti di qualità, oltre agli ordinari strumenti di vigilanza e controllo, il Comune può richiedere, ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, la presentazione di certificazioni, relazioni tecniche, documenti anche di carattere fiscale, nonché apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti che hanno permesso il raggiungimento del punteggio minimo previsto, salvo quanto disposto nell'allegato A), punto 6.

4. Nel caso in cui nell'esercizio dell'attività si verifichi il venir meno anche di uno dei requisiti di qualità definiti nell'allegato A), che hanno consentito il raggiungimento del punteggio minimo di cui all'allegato B), salvo quanto disposto nell'allegato A), punto 6, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti previsti per legge, l'Amministrazione comunale procede:

a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto al divieto di prosecuzione dell'attività, ovvero alla chiusura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;

b) ad assegnare all'interessato un termine non inferiore a 30 e non superiore a 60 giorni per l'adeguamento;

c) a pronunciare il divieto di prosecuzione dell'attività, ovvero a disporre la chiusura dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 107 della L.R. n. 28/2005, in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato;

Articolo 13 – Sanzioni

1. Per l'inosservanza alle norme stabilite con il presente atto, non sanzionati dalle vigenti disposizioni in materia, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000.

2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689 e nella L.R. 28/12/2000, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 14 – Validità

1. Il presente documento di programmazione comunale è efficace dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Consiglio Comunale all'Albo Pretorio.

2. Il presente documento di programmazione comunale è pubblicato nel sito internet comunale, unitamente alla modulistica necessaria per l'attivazione delle procedure ivi previste.

Articolo 15 – Rinvio

1. Le norme del presente documento che eventualmente contrastino con altri regolamenti comunali nelle materie trattate superano gli stessi in attuazione del principio che la norma successiva prevale sulla precedente e del principio che la legge speciale deroga a quella generale.

ALLEGATO A)

N.	Requisiti di qualità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	Punteggio
1	Aver esercitato in proprio, nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera, nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS (Non si contano i due anni laddove siano stati considerati per raggiungere il requisito professionale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), n. 3, della L.R. n. 28/2005 - Punteggio assegnato al titolare di ditta individuale o ad un solo socio con potere di rappresentanza) (Da dimostrare con apposita documentazione).	1 (per ogni anno fino ad un massimo di 5 punti)
2	Attestato di qualifica di partecipazione a corsi professionalizzanti della somministrazione di alimenti e bevande, organizzati da Associazioni di categoria o Enti pubblici o comunque soggetti autorizzati: - corso di almeno 30 ore - corso oltre le 30 ore (Punteggio assegnato al titolare di ditta individuale o ad un solo socio con potere di rappresentanza, per un massimo di due corsi effettuati nell'ultimo quinquennio) (Da dimostrare con apposita documentazione).	2 3
3	Superficie di somministrazione così come definita dall'art. 41 della L.R. n. 28/2005: (da 31 a 100 mq.) (oltre i 100 mq.)	2 3
4	Locali visitabili secondo la normativa per portatori di handicap (Almeno una sala dove si effettua la somministrazione, con relativo percorso). (Trattasi di un adeguamento ulteriore rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia)	6
5	Locali dove si effettua la somministrazione climatizzati (Deve essere dimostrato con apposita certificazione da tecnico abilitato)	6
6	Distanza dal più vicino esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sottoposto ai requisiti di qualità (compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente strumento di programmazione): (da 51 a 200 metri) (oltre i 200 metri) (Requisito da possedere solo al momento della presentazione della DIA (apertura e trasferimento di sede) o solo all'atto dell'ampliamento o delle modifiche strutturali). La distanza deve essere calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve a prescindere dal senso di marcia degli autoveicoli e dei pedoni.	2 3
7	Insonorizzazione dei locali e scelta degli impianti attestante che i valori di LEQ in dB risultano inferiori ai valori ammessi dalla classe di destinazione d'uso del territorio, come da Piano Comunale di Classificazione Acustica adottato e riducano le emissioni ai locali strutturalmente collegati, come segue: Isolamento verso l'ambiente esterno e scelta degli impianti tale da garantire livelli ai ricettori inferiori di 3dB rispetto ai valori di emissione previsti dal PCCA per la classe di appartenenza e isolamento di parete tale da garantire verso i ricettori strutturalmente collegati valori superiori a 3dB rispetto al valore di 50dB fissato dal DPCM 05/12/1997. (Trattasi di adeguamento ulteriore rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa in materia - L'insonorizzazione dei locali deve essere dimostrata con apposita relazione di valutazione di impatto acustico, redatta da tecnico abilitato).....	6
8	Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico: lampade a basso consumo, isolamento termico, regolatori di temperatura ambientale, impianti per lo spegnimento automatico delle luci ((Deve essere dimostrato l'effettivo risparmio energetico certificato da tecnico abilitato)	3
9	Possibilità di pagamento in modo elettronico (carte di credito, bancomat, ecc.)	2
10	Menù a disposizione del cliente in lingua italiana ed in lingua inglese	1
11	Menù a prezzo fisso (almeno l'offerta di un menù a prezzo fisso)	1

12	Raccolta differenziata dei rifiuti - Area del locale interna od esterna appartata, appositamente attrezzata con contenitori per separare i rifiuti prodotti (carta, plastica, vetro, lattine, rifiuti umidi, ecc.), con obbligo di conferire separatamente i rifiuti recuperati, limitatamente a tutti quelli attivati nel Comune.....	5
13	Apposita sala riservata ai fumatori conforme ai requisiti tecnici di cui al D.P.C.M. 23/12/2003	6
14	Area gioco per bambini di almeno 10 mq., appositamente attrezzata all'interno del locale	4
15	Adesione formale alle iniziative di promozione dei prodotti toscani (Progetto Vetrina Toscana – Vetrina Toscana a Tavola)	2
16	Disponibilità di un numero di parcheggi per autovetture su area privata della quale se ne ha la disponibilità, facilmente raggiungibile (ad una distanza non superiore a 50 metri dall'esercizio), nella modalità di seguito espressa: (da 3 a 6 posti auto) (da 7 a 10 posti auto) (oltre 10 posti)..... (ulteriore rispetto a quanto eventualmente previsto dalla vigente normativa urbanistica – Deve essere dimostrata la disponibilità dell'area). La distanza deve essere calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve a prescindere dal senso di marcia degli autoveicoli e dei pedoni.	2 4 8
17	Disponibilità di un numero di parcheggi per autovetture su area pubblica facilmente raggiungibile (ad una distanza non superiore a 50 metri dall'esercizio), nella modalità di seguito espressa: (fino a 20 posti auto) (oltre 20 posti auto) La distanza deve essere calcolata tenendo conto del percorso stradale più breve, a prescindere dal senso di marcia degli autoveicoli e dei pedoni.	2 4
18	Bacheca per pubblicizzare gli orari di apertura e chiusura al pubblico e il menù con l'indicazione dei prezzi praticati, anche in lingua inglese, da collocare all'esterno dell'esercizio, compatibile per dimensioni e tipologia con il contesto architettonico nella quale è collocata, realizzata nel rispetto delle norme previste dal regolamento edilizio ...	2
19	Installazione di almeno una postazione PC collegata ad Internet gratuita o possibilità di accesso wireless.....	2
20	Disponibilità di un'area esterna all'esercizio privata o pubblica in concessione, per effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, appositamente attrezzata con l'utilizzo di elementi mobili o smontabili, costituiti in modo da contenere per quanto possibile l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.....	5
21	Disponibilità in uso di pertinenze private destinate a verde o area di verde pubblico in concessione attrezzate con strutture per il gioco dei bambini (altalena, scivolo, ecc.) o strutture per lo svolgimento di attività sportive o ricreative (campi da tennis, piste da gioco, campi da bocce, ecc.)	6
22	Apertura domenicale, festivi	2
23	Apertura giornaliera dell'esercizio al pubblico: - almeno 13 ore al giorno - almeno 16 ore al giorno	2 4

ALLEGATO B)

Punteggio minimo complessivo dei requisiti di qualità che devono sussistere per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e le modifiche strutturali degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in base alle diverse zone del territorio comunale	
Zona	Punteggio minimo
Zona 1 – Centro Storico – interno alle mura	30
Zona 2 – UTOE Marciano	40
Zona 3 – UTOE Cesa	45
Zona 4 – UTOE Badicorte	40